



REPUBBLICA ITALIANA

130/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60101/PC** del registro di segreteria, proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it,

come da procura speciale in calce all'atto di appello e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29;

– *appellante*;

contro

omissis (c.f. *omissis*), nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis*, n. *omissis*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura a parte allegata e da considerarsi in calce al presente atto, dagli Avv. Massimo Nappi (c.f. NPPMSM64C06H501D; pec massimonappi@ordineavvocatiroma.org) e Marco Nappi (c.f. NPPMRC69B06H501P; pec marconappi@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio in Roma, via Agri, n. 1, è elettivamente domiciliata

– *appellata*;

per l'annullamento

della sentenza n. 546/2021 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 10 giugno 2021, non notificata;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'Inps e l'Avv. Marco Nappi per l'appellata.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 546/2021 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia accoglieva il ricorso proposto da *omissis* e per

l'effetto le riconosceva il diritto a conseguire la quota della pensione di reversibilità, in qualità di figlia maggiorenne di *omissis*, a partire dalla data di iscrizione al corso di laurea in Scienze infermieristiche e per la durata legale triennale del corso stesso, oltre a arretrati, interessi e rivalutazione; condannava l'Inps al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Con atto di appello, correttamente notificato in data 5 luglio 2022, l'Inps lamentava *“Violazione dell'articolo 13 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636”*, assumendo che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità è necessario che alla data del decesso del dante causa il figlio maggiorenne, convivente a carico del dante causa, non abbia compiuto i 21 o i 26 anni a seconda del corso di studi frequentato. Nel caso di specie, l'Istituto previdenziale rilevava che alla data della morte del genitore, avvenuta il 2 settembre 2017, l'interessata, diplomatasi nel 2014, non era ancora iscritta all'università e che l'immatricolazione al corso di studi universitari era avvenuta soltanto in data 27 novembre 2017, dopo una significativa interruzione della carriera scolastica, a nulla rilevando le limitazioni numeriche all'iscrizione ai corsi di studio.

Si costituiva *omissis*, osservando che l'immatricolazione al corso di studi universitari era avvenuta, entro il termine di scadenza per le immatricolazioni all'anno accademico 2017/2018 ed immediatamente dopo il decesso del dante causa, a seguito del superamento di un'apposita prova di ammissione, che era stata già tentata, senza

successo, negli anni precedenti (2014, 2015 e 2016). In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.

All'odierna udienza l'Inps e la difesa dell'appellata hanno insistito per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione all'esame attiene al riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione di una quota della pensione di reversibilità, quale orfana maggiorenne di , già titolare di pensione diretta.

L'Inps lamenta *“Violazione dell'art. 13 del R.D. L. 14 aprile 1939, n. 636”*, sostenendo che il diritto a pensione di reversibilità spetti unicamente al figlio maggiorenne, privo di redditi propri e convivente con il dante causa, già iscritto, alla data del decesso del genitore, a un corso di laurea.

Lo stesso Istituto previdenziale, nel richiamare alcune decisioni giurisprudenziali, fa salva unicamente l'eventualità in cui la morte del genitore si verifichi nel lasso di tempo compreso fra la fine del ciclo di studi precedente e *“la prima scadenza”* dei termini per l'iscrizione al corso di studi successivo, con riferimento, in concreto *“al lasso di tempo compreso fra il luglio ed il novembre del medesimo anno”* (pag. 10 dell'atto di appello), giungendo ad affermare che nel caso di specie non si sono verificati i presupposti per il riconoscimento del diritto a pensione dell'interessata, in quanto l'immatricolazione al corso universitario è

avvenuta a distanza di circa tre anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria (nel 2014).

L'appello dell'Inps è fondato e merita accoglimento.

Ai fini del riconoscimento del diritto a (una quota di) pensione di reversibilità, oltre ai presupposti dell'età anagrafica e dello *status* di studente, il dato letterale richiede che alla data del decesso del dante causa l'orfano maggiorenne "*frequenti*" un corso di studi.

Nello specifico, occorre che sussista il requisito della continuità - temporale - tra diploma di scuola media superiore e corso universitario, con specifico riferimento al lasso di tempo compreso fra la fine del ciclo di studi precedente e "*la prima scadenza*" dei termini per l'iscrizione al corso di studi successivo, vale a dire, al periodo compreso fra il luglio ed il novembre "*del medesimo anno*".

Nel caso di specie, detto requisito, riferito alla continuità degli studi sul piano della progressione della carriera scolastica, chiaramente non sussiste.

L'iscrizione al corso di laurea triennale è, in effetti, avvenuta, come ben evidenziato dall'Istituto previdenziale, a novembre 2017, a distanza di circa tre anni dall'ottenimento del diploma di scuola secondaria.

La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata non risultando aderente l'interpretazione fornita dall'appellata al testo della norma; né si può ritenere che un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa consentirebbe in ogni caso (anche in assenza dei requisiti stabiliti espressamente dal legislatore) il perfezionamento negli studi.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, considerati gli aspetti di assoluta novità indicati dalle parti nella trattazione della questione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'INPS, iscritto al n. **60101** del registro di segreteria.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi